

STATUTO

BABYDAYS SCHOOL SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL VOLTURNO CE VIALE
DOMENICO GUIDI 22

Numero REA: CE - 345823

Codice fiscale: 04673920619

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" del Rep.6432 Racc.4121	
	STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA	
	"BABYDAYS SCHOOL S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Art.1)- Denominazione. La società è denominata	
	"BABYDAYS SCHOOL S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 2) - Sede. La società ha sede legale in Castel Volturno	
	(CE). Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, suc-	
	cursali, uffici tecnici ed agenzie, sia in Italia che all'este-	
	ro.	
	Art.3) - Oggetto. La società opererà senza alcun fine di lu-	
	cro, allo scopo di: promuovere e diffondere con l'insegnamento	
	lo sviluppo delle facoltà intellettuali e delle qualità morali	
	e fisiche degli infanti, fanciulli, adolescenti e ragazzi,	
	promuovere e diffondere l'istruzione e la cultura attraverso	
	attività' di formazione e divulgazione delle conoscenze rela-	
	tive a tutte le discipline pedagogiche, umanistiche, matemati-	
	che, informatiche. Per il raggiungimento di tali finalità', la	
	società si propone di:	
	- istituire strutture e corsi atti alla educazione e formazio-	
	ne culturale di fanciulli, adolescenti, ragazzi, adulti e an-	
	ziani;	
	- promuovere lo studio, la ricerca, il dibattito, la forma-	
	zione e l'aggiornamento educativo, pedagogico, culturale in	
	tutte le discipline, anche supportando pubblicazioni editoria-	
	li;	

	- organizzare e produrre - in proprio o in collaborazione con
	altri enti, pubblici e privati, o associazioni italiane ed e-
	stere - manifestazioni, convegni, lavori multimediali, sia a
	livello locale che nazionale ed internazionale; attuare inizia-
	tive volte alla conoscenza ed alla diffusione della cultura
	nel comparto della scuola, sia mediante collegamenti con
	strutture pubbliche o private, sia attraverso l'istituzione di
	corsi;
	- organizzare e curare la formazione e l'aggiornamento della
	cultura anche informatica nelle scuole statali e parastatali
	e/o altri luoghi;
	- aderire a consorzi, stipulare convenzioni con enti pubblici
	e privati;
	il tutto in conformità al D.lgs. n. 112/2017, modificato con
	D.lgs. n. 95/2018.
	La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attivi-
	tà diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quelle
	accessorie ad esse connesse.
	La società può svolgere le sue attività in collaborazione con
	qualsiasi altra istituzione, nei limiti e con le modalità di
	cui al D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.
	La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e re-
	golata, oltre che dal D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs.
	n. 95/2018, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti
	"non profit".

	La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, prov-
	videnze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che
	operano nel settore in oggetto.
	La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei
	confronti del pubblico, tutte le operazioni finanzia-
	rie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, utili o necessarie
	per la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà svol-
	gere qualunque operazione di tipo bancario e potrà contrarre
	mutui, finanziamenti ed accedere in genere a qualunque forma di
	credito e sovvenzione.
	E' espressamente escluso che la società possa limitare, an-
	che indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in
	favore dei soli soci, associati o partecipi.
	Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società
	in via stabile e principale.
	Per attività principale, ai sensi del D.lgs. n. 112/2017, mo-
	dificato con D.lgs. n. 95/2018, si intende quella per la
	quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento
	dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'im-
	presa sociale, secondo i criteri di computo definiti con de-
	creto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con
	il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo re-
	stando il rispetto del limite di cui sopra, la società potrà
	svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a
	quelle istituzionali. La società potrà garantire la sua colla-

borazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglioramento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre società, associazioni e/o terzi in genere. Il tutto sempre in osservanza delle leggi vigenti.

Art.4) - Durata.

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga ovvero anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art.5) - Utili ed avanzi di gestione.

L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse gene-	
	rale;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi	
	dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribu-	
	zione di dividendi;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valo-	
	re normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-	
	strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-	
	rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazio-	
	ne, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini	
	entro il secondo grado, nonché alle società da questi diretta-	
	mente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente	

	in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o
	prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di inte-
	resse generale;
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da-
	gli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
	e delle finanze.
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi
	precedenti:
	a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice ci-
	vile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le fami-
	glie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto na-
	zionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispon-
	dente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e
	gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla
	distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale
	sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai
	soci, in misura comunque non superiore all'interesse mas-

	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo set-	
	tore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da que-	
	sta controllate, finalizzate alla promozione di specifi-	
	ci progetti di utilità sociale.	
	Ai fini di cui ai precedenti punti, non si considera	
	distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di ge-	
	stione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad atti-	
	vità di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art.	
	2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e	
	limiti stabiliti dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo di Amministrazione che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, secondo quanto indicato dal D.lgs. 112/2017 modi-	
	ficato con D.lgs. 95/2018.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi intercorrenti fra l'impresa sociale ed il socio stesso e considerando:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza nell'impresa sociale;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote/azioni di sovvenzione.

Art. 6) - Responsabilità patrimoniale. Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila Euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per la Srl.

Art.7) - Soci

Possono essere soci della società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari della società.

Art. 8) - Ammissione e diritti dei soci.

L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto della normativa in materia adottata dal C.C. per le società di capitali.

Art.9) - Organi della società.

Organi della società sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'organo di controllo.

L'elezione degli organi della società non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10) - Recesso ed esclusione.

Il recesso può essere esercitato nei casi di legge. Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e di quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018. Eventuali e-

	sclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate	
	per motivazioni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni	
	caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione	
	finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza	
	indugio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata	
	dall'istante, ai sensi e nel rispetto del D.lgs. n. 112/2017,	
	modificato con D.lgs. n. 95/2018.	
	Art. 11) - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei	
	lavoratori e dei destinatari dell'attività.	
	Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto	
	un trattamento economico e normativo inferiore a quello previ-	
	sto dai contratti e accordi collettivi applicabili.	
	I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un tratta-	
	mento economico e normativo non inferiore a quello previsto	
	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differen-	
	za retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa socia-	
	le non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da cal-	
	colarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese	
	sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio	
	bilancio sociale.	
	E' ammessa inoltre la prestazione di attività di volontariato,	
	ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa,	
	dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro,	
	non può essere superiore a quello dei lavoratori.	

12 di 31

	nistrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti.	
	Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel	
	bilancio sociale.	
	I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività dell'im-	
	presa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'as-	
	semblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola,	
	ma senza diritto di voto.	
	Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assem-	
	blee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta	
	all'organo amministrativo, il quale, nel termine di venti	
	giorni, dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente a-	
	vente diritto.	
	L'organo amministrativo deve comunicare ai destinatari dei	
	servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alla rappresentan-	
	za degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestiona-	
	le che possono, in modo significativo, incidere sulla qualità	
	dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'in-	
	terno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti ,che con-	
	sentono di procedere ad una valutazione approfondita dell'e-	
	ventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con	
	l'organo competente.	
	Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari dei servizi	
	dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto di partecipa-	
	zione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di	
	voto, nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove no-	

14 di 31

	sottoscrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti
	tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione e-
	conomica.
	In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano le
	previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. cod. civ..
	Art.13) - Circolazione delle partecipazioni.
	Le quote potranno essere trasferite per atto tra vivi e mortis
	causa. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a ciascun
	socio spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quo-
	ta posseduta. Il socio che intende trasferire a titolo oneroso
	l'intera sua quota di partecipazione, ovvero parte di essa,
	provvederà preventivamente a comunicare agli altri soci la
	quota di partecipazione che intende cedere, l'esatto ammontare
	del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento
	pattuite, nonché le generalità della persona fisica o giuri-
	dica acquirente. Il socio o i soci che intendono esercitare
	il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel ter-
	mine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alie-
	nazione, provvedendo a fissare il giorno ed il luogo per la
	sottoscrizione e per il regolamento del prezzo, alle condizio-
	ni e modalità prestabilite dal socio alienante nella comunica-
	zione di vendita. L'esercizio della prelazione è valido esclu-
	sivamente per l'intera quota offerta dal cedente. In caso di
	esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota
	offerta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la pre-

	lazione e a ciascuno di essi assegnata inmisura proporzionale	
	alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli ac-	
	quirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere effettuato	
	nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima comuni-	
	cazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e comunque	
	inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci dovranno	
	essere effettuate con lettera raccomandata, con avviso di rice-	
	vimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro dei soci ed	
	inviata per conoscenza all'organo amministrativo della so-	
	cietà.	
	L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio com-	
	porterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni	
	stesse presso la sede della società per almeno dieci giorni	
	dalla restituzione della comunicazione non recapitata.	
	L'organo amministrativo della società, esaminata la documenta-	
	zione relativa all'esercizio del diritto di prelazione e la	
	conformità della proposta di alienazione alle risultanze	
	dell'atto di trasferimento, provvederà ad annotare nel libro	
	dei soci l'avvenuto trasferimento delle QUOTE.	
	Art.14) - Domicilio dei soci -	
	Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quel-	
	lo risultante dal libro soci.	
	Art.15) - Decisioni dei soci -	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante metodo	
	assembleare ovvero, nelle ipotesi riconosciute dalla legge e	

quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante

consultazione scritta, ovvero con consenso prestato per i-

scritto, ex art. 2.479, comma 3 del cod. civ..

Art. 16) - Decisioni dei soci assunte mediante con-
sultazione scritta ovvero mediante consenso espresso
per iscritto.

La procedura di consultazione iscritta, o di acquisizione

del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particola-

ri vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio, il diritto

di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli

aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consulta-

zione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono es-

sere validamente utilizzati il telefax o la posta elettro-

nica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in

forma digitale.

La consultazione deve essere preceduta da avviso inviato

dall'organo amministrativo a tutti i soci almeno otto(8)giorni

prima della consultazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno, ovvero altre forme che consentano di avere prova del-

la tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere

l'indicazione dell'oggetto della decisione, il giorno entro il

quale l'eventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le mo-

dalità da seguire per manifestare il proprio eventuale consen-

so. La decisione è adottata mediante approvazione di un unico

documento. Le decisioni dei soci adottate, ai sensi del presen-

	te articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci sono prese con	
	il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.17.1)-Decisioni dei soci assunte mediante metodo	
	assembleare.	
	Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante metodo	
	assembleare nelle ipotesi di:	
	1) approvazione del bilancio di esercizio;	
	2) modificazioni dell'atto costitutivo;	
	3) compimento di operazioni che comportino una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale;	
	4) modificazioni dei diritti dei soci.	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,	
	salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che	
	può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio del-	
	lo Stato. L'assemblea deve essere, comunque, convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovve-	
	ro, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio,	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri og-	
	getti previsti dalla legge, e ogniqualevolta l'organo ammini-	
	strativo lo ritiene opportuno.	
	17.2) - Modalità di convocazione.	
	L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo me-	

	diante avviso spedito almeno otto (8) giorni prima a mezzo
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro metodo che
	consenta di avere prova della tempestiva ricevuta dell'avviso.
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
	del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trat-
	tare. Sono valide le assemblee totalitarie, ai sensi del terzo
	comma dell'articolo 2479 bis cod. civ..
	17.3) Intervento.
	Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro
	dei soci.
	17.4) Deleghe
	I soci possono farsi rappresentare, ai sensi dell'articolo
	2.372 c.c..
	Gli enti e le società possono intervenire in assemblea a
	mezzo di persona designata con delega scritta. Spetta al Pre-
	sidente dell'assemblea la constatazione della regolarità del-
	le deleghe e del diritto di intervento; la costituzione
	dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata
	per allontanamento di uno o più intervenuti.
	17.5) -Presidenza
	La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore
	unico, ad uno dei due amministratori con firma disgiunta, al
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua
	assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e
	all'Amministratore delegato, se nominati, o all'amministratore

più anziano di età, o al solo amministratore presente.

Se nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il Presidente è designato dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche estranei.

17.6) Verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Il verbale è redatto da un Notaio nei casi di legge, o quando il presidente lo ritiene opportuno.

17.7) Quorum.

L'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.18) - Cariche sociali

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

Coloro che rivestono cariche sociali, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-

denza previsti negli artt. 2382 e 2387 del codice civile, e
nel D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.

Art.19) - Forme di amministrazione

La società può essere amministrata da un amministratore unico,
da due amministratori, con firma congiunta o disgiunta, ov-
vero da un Consiglio di amministrazione composto da un nume-
ro di membri variabile da tre a cinque.

I componenti dell'organo amministrativo possono es-
sere anche non soci e possono essere rieletti. L'organo
amministrativo rimane in carica a tempo indeter-
minato, salvo dimissioni o revoca.

Art.20) - Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano le più ampie facoltà
per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straor-
dinaria della società.

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione.

Quando l'amministrazione è affidata ad un consi-
glio di amministrazione questo si riunisce o-
gni qualvolta il suo presidente o un terzo dei
suoi membri ne ravvisino l'opportunità. La convoca-
zione avverrà con lettera raccomandata, telefax o E.MAIL, da
spedirsi ai consiglieri e ai sindaci almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con
telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza

	della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevo-	
	le della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale	
	il voto del Presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	devono constare da verbali da trascriversi in	
	apposito libro, firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto	
	le veci, per suo impedimento e da un consigliere con funzioni	
	di segretario.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione pos-	
	sono validamente tenersi mediante mezzi di telecomunicazione	
	quali videoconferenza, teleconferenza ovvero tecniche che	
	consentano ai partecipanti di essere in tempo	
	reale al corrente del dibattito in corso. Il Consi-	
	glio di amministrazione può delegare le proprie	
	funzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni	
	dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti, determi-	
	nando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2381 cod.civ..	
	I consiglieri con poteri delegati, nei limiti di tali poteri,	
	potranno nominare procuratori per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	Art.22) - Rappresentanza	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore	
	Unico, ai due amministratori con firma disgiun-	
	ta, ovvero al Presidente del Consiglio di Am-	

	ministrazione e agli amministratori delegati, nei
	limiti della delega.
	Art.23) - Organo Sindacale e controllo contabile.
	I soci, nelle ipotesi prescritte dalla legge e
	secondo quanto indicato e contemplato nel D.lgs. n. 112/2017,
	modificato con D.lgs. n. 95/2018, provvedono alla nomina
	dell'Organo Sindacale, che può essere monocratico o collegia-
	le. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e
	da due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presi-
	dente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale
	competete il controllo contabile della
	società. Ogni membro del Collegio Sindacale de-
	ve essere iscritto presso il Registro dei revi-
	sori dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.
	Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma
	1 dell'articolo 2435-bis c.c., per la redazione del
	bilancio in forma abbreviata, ridotti alla metà - è ob-
	bligatoria la nomina di uno o più sindaci che vigilino-
	sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
	rispetto dei principi di corretta amministrazio-
	ne, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, ammi-
	nistrativo e contabile; i sindaci sono
	tenuti ad esercitare anche compiti di monito-
	raggio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto
	particolare riguardo alle disposizioni di cui a-

	gli articoli 2,3,4,11, e 13 del D.lgs. n. 112/2017, modifica-
	to con D.lgs. n. 95/2018.
	Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di reda-
	zione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi mo-
	mento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a
	tale fine, possono chiedere agli amministratori no-
	tizie, anche con riferimento ai gruppi di im-
	presa sociale, sull'andamento delle operazioni o s
	determinati affari. Qualora, in alternativa all'Orga-
	no Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà
	dello stesso, la società nomini per il con-
	trollo contabile un revisore, questi deve essere iscritto
	al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si
	applicano al Revisore, ove compatibili, tutte le
	norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della
	nomina per l'intero periodo di durata del
	suo ufficio. Qualora i soci, nel procedere alla nomina non
	abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre eser-
	cizi.
	Art.24) - Versamenti e finanziamenti dei soci.
	I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, pro-
	porzionali o non, sono infruttiferi di interessi. È consentita
	la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo oneroso sia a
	titolo gratuito, sempre che siano effettuati da soci che ri-

sultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e-

che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due

per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilan-

cio approvato.

Art.25) - Strumenti finanziari.

La società potrà emettere, mediante deliberazione da

parte dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art.

17 del presente statuto, strumenti finanziari che

conferiscano diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi.

Art.26) - Clausola compromissoria

Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti sociali,

laddove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi com-

prese le azioni sociali di responsabilità nei

confronti degli amministratori ovvero dei direttori

generali, saranno demandate alla competenza di un colle-

gio arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente

del Tribunale di Napoli il quale deciderà secondo diritto.

Art. 27)- Esercizi sociali - riserva legale - divieto distri-

buzione utili - scritture contabili - fondo per la promozione

e lo sviluppo

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre

di ogni anno.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiret-

to, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè

fondi di riserva in favore di amministratori, soci, parteci-

	panti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in
	cui la destinazione o la distribuzione siano im-
	poste per legge e secondo quanto già indicato nel precedente
	art. 5.
	Gli utili ed avanzi di gestione saranno de-
	stinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statu-
	taria, istituzionale, di quella direttamente connessa
	e ad incrementare il patrimonio.
	3. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro
	degli inventari in conformita' alle disposizioni del
	codice civile applicabili, e deve redigere e depositare
	presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio
	redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423
	e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto
	compatibili.
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il regi-
	stro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet
	il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui
	all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno
	2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
	natura dell'attivit� esercitata e delle dimensioni
	dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione
	dell'impatto sociale delle attivita' svolte.

	4. L'impresa sociale può destinare una quota non superiore al
	tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali
	perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti
	dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15,
	comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specifi-
	camente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo
	sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed ini-
	ziative di varia natura, quali il finanziamento di pro-
	getti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o
	di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa
	sociale, la promozione della costituzione di imprese socia-
	li o di loro enti associativi, o il finanziamento di spe-
	cifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro en-
	ti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini
	dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.
	Art.28) - Scioglimento società - trasformazione - fusione -
	scissione - cessione d'azienda
	Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della
	società, gli amministratori devono accertare la causa stessa
	e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi
	sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidato-
	ri. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
	caso di scioglimento per qualunque causa, ad organizza-
	zioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad
	associazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe

	o a fini di pubblica utilità e, comunque, in con-	
	formità a quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017, modi-	
	ficato con D.lgs. n. 95/2018 in materia di devoluzione del	
	patrimonio di enti non lucrativi di utilità sociale.	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle im-	
	prese sociali devono essere realizzate in modo da preservare	
	l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione	
	del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle	
	finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in	
	essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo	
	allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse genera-	
	le deve essere realizzata, previa relazione giurata di un	
	esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha se-	
	de l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del	
	patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimen-	
	to delle attività e delle finalità da parte del cessionario.	
	2. Tali atti quindi devono essere posti in essere in con-	
	formità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato	
	dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica,	
	con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e del-	
	le politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli	
	atti di cui al comma del presente articolo, allegando la	
	documentazione necessaria alla valutazione di conformità	

	al decreto di cui al punto 2, ovvero la denominazione dei
	beneficiari della devoluzione del patrimonio.
	4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
	5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui alla legge, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, secondo le disposizioni statutarie.
	Art.29) - Rinvio.
	Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia previste per le imprese sociali, ed, in quanto compatibili con la citata quali-

30 di 31

Io sottoscritto dottor PATRIZIO D'ANGIOLELLA, Notaio in Aversa (CE), certifico, ai sensi dell'articolo 22 del C.A.D. e dell'articolo 68-ter della L.N. che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Aversa lì 13.07.2022

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.